

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DELL' ELENCO DEI PROFESSIONISTI CANDIDATI ALLA NOMINA NEL COLLEGIO INTERNO DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA PER IL TRIENNIO 2016-2019

Normativa di riferimento (1)

Articolo 12 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria).

Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza 23 novembre 2006 n. 1 'Regolamento di contabilità del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa regionale della Liguria' e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 6.

Il presente avviso è pubblicato per la costituzione dell'elenco dei professionisti candidati alla nomina di Revisore dei Conti del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, sulla base dei prescritti requisiti, per il triennio 2016/2019.

Il Collegio dura in carica tre anni dalla data di nomina e comunque fino all'approvazione del terzo rendiconto finanziario successivo alla data della nomina.

L'istruttoria sulle domande per la verifica del possesso dei requisiti necessari da parte dei candidati è effettuata da una apposita Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale composta da tre membri di cui due dirigenti del Consiglio regionale e uno indicato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Genova.

A conclusione dei lavori della Commissione e sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, verrà approvato l'elenco dei candidati idonei per la nomina a Revisore dei Conti del Consiglio regionale.

Successivamente il Consiglio regionale procederà alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito dell'elenco, con voto limitato a due.

a) requisiti

Ciascun componente del Collegio interno dei Revisori dei Conti deve avere maturato un'esperienza, per almeno tre anni, come Revisore dei Conti presso le Assemblee legislative regionali o, in alternativa, deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) - vecchio ordinamento - in scienze economiche o giuridiche;

b) abbia maturato almeno un'anzianità di dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34), cumulabile con quella successivamente acquisita nel registro dei

20 AUG 2016
2016

revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

c) qualificata esperienza gestionale con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di Revisore dei Conti presso le Regioni italiane o gli enti del settore regionale allargato della Liguria. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento annuale di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo;

d) possesso di un'anzianità anagrafica inferiore ad anni 65 alla data del 30 settembre 2019. (L'età anagrafica per il collocamento in quiescenza obbligatoria per vecchiaia per i dipendenti dell'Assemblea Legislativa è attualmente 65 anni).

I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) redatta sul modello di domanda allegato al presente avviso secondo le modalità stabilite alla successiva lettera d).

Per il requisito di cui alla lettera c), l'acquisizione dei crediti formativi riguarda l'anno 2015. Per la permanenza di detto requisito si procederà a verifiche negli anni successivi mediante autocertificazione.

b) cause di esclusione e incompatibilità

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di contabilità non possono essere nominati Revisori presso l'Assemblea:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti ed agenzie regionali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale, l'avvocato o il procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile, ovvero l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l'abuso della professione o della funzione di revisore;
- e) coloro di cui risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'art. 18 della Costituzione;
- f) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva, per uno dei reati previsti nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del Codice civile e nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

g) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate all'articolo 7 della legge n. 235 del 2012. La sentenza di cui all'articolo 444 c.p.p. è equiparata a sentenza di condanna;

h) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale, regionale e provinciale e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

i) i dipendenti del Consiglio regionale, della Regione e degli enti dipendenti dalla medesima e dei gruppi consiliari in servizio ed in quiescenza o che abbiano interrotto, per qualsiasi ragione, detto rapporto di lavoro da meno di cinque anni.

Non sono compatibili con l'incarico di componente del Collegio interno dei revisori:

a) coloro che sono legati al Consiglio regionale, ai gruppi consiliari, all'ente Regione o ad uno degli enti dipendenti dalla medesima o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché agli enti locali del territorio regionale, da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;

b) coloro che hanno una lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con il Consiglio regionale, con i gruppi consiliari, con la Regione o con gli enti dipendenti dalla medesima o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa;

c) coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 2 del d.lgs. 39/2013.

Per enti dipendenti o enti e agenzie regionali si intendono gli enti strumentali della Regione, definiti tali dalla legge regionale, gli enti facenti parte del settore regionale allargato, secondo le indicazioni fornite dall'ultima deliberazione assunta dalla Giunta regionale al momento della pubblicazione del bando, e gli enti sottoposti a controllo o vigilanza della Regione a norma di legge.

Il candidato deve attestare, nella domanda, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, l'assenza di cause di esclusione o incompatibilità previste per la nomina, ovvero dichiarare l'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità, esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina. Annualmente, nel corso dell'incarico, ciascun revisore presenta idonea dichiarazione di assenza di cause di esclusione o incompatibilità previste per la nomina.

c) compensi

A ciascun Revisore spetta, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 6, della l. r. n. 25/2006, un compenso lordo annuo analogo a quello previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione, attualmente quantificato in euro 12.000,00, nonché il rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto disposto dal medesimo comma 6.

d) modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande, conformi alla normativa in materia di imposta di bollo, devono essere redatte utilizzando la modulistica allegata al presente avviso (All. A), reperibile altresì nel sito web della Regione Liguria (<http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi>).

La domanda, pena l'esclusione, deve recare in calce la firma autografa del candidato. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato d.P.R. 445/2000.

Alla domanda, pena l'esclusione, deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La allegazione della copia del documento di identità ha valore di autenticazione della sottoscrizione ai sensi del d.P.R. 445/2000.

Le domande di iscrizione, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria via Fieschi 15, 16121 Genova devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il **22 agosto 2016 alle ore 12,00**.

con una delle seguenti modalità alternative:

- invio per posta con raccomandata A.R.; a tal fine farà fede il timbro di arrivo al protocollo generale della Regione Liguria;
- consegnate a mano all'Ufficio protocollo della Regione Liguria Via Fieschi, 15, piano S1, 16121 Genova nei seguenti orari (dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16,30 e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13); in tal caso farà fede la data del timbro di protocollo apposto come ricevuta.

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione presentate oltre il termine previsto dal presente avviso.

Il richiedente deve indicare in modo esatto il recapito dove desidera siano effettuate le comunicazioni oltre ad un recapito telefonico; e deve comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda.

Sarà preso in considerazione, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei candidati alla nomina di Revisore dei Conti del Consiglio regionale, esclusivamente quanto dichiarato nella domanda.

Il richiedente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza il controllo relativo alla veridicità delle dichiarazioni rese.

Responsabile del procedimento - dott. Stefano Vaccari tel. 010/548 44 48

20 Mag. 2016

(1)

Art. 12 bis l. r. n. 25/2006

(Collegio interno dei Revisori dei Conti)

1. Al fine di vigilare, in particolare, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione delle risorse messe a disposizione dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi consiliari e degli organismi statutari incardinati presso l'Assemblea, in applicazione dell'articolo 47, comma 2, dell'articolo 67, comma 1 e dell'articolo 72, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio interno dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea Legislativa, con voto limitato a due, nell'ambito di un elenco di professionisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco. Il Collegio dura in carica tre anni dalla data di nomina e comunque fino all'approvazione del terzo rendiconto finanziario successivo alla data della nomina. Ciascun Revisore può essere consecutivamente rinnovato, a partire dalla prima nomina successiva all'entrata in vigore della presente norma ed alla prima costituzione dell'elenco, una sola volta. Il regolamento di contabilità definisce le cause di incompatibilità, sostituzione, revocabilità e decadenza, nonché le modalità di funzionamento.
2. Ciascun componente del Collegio interno dei Revisori dei Conti deve avere maturato un'esperienza, per almeno tre anni, come Revisore dei Conti presso le Assemblee legislative regionali o, in alternativa, deve possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a) possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) - vecchio ordinamento - in scienze economiche o giuridiche;
 - b) abbia maturato almeno un'anzianità di dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34), cumulabile con quella successivamente acquisita nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
 - c) qualificata esperienza gestionale con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di Revisore dei Conti presso le Regioni italiane o gli enti del settore regionale allargato della Liguria. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento annuale di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo;
 - c bis) possesso di un'anzianità anagrafica inferiore, al termine previsto di conclusione dell'incarico, a quella stabilita per il collocamento in quiescenza obbligatoria per vecchiaia per i dipendenti dell'Assemblea Legislativa.
3. Al Collegio sono affidate in via esclusiva, compatibilmente con l'autonomia dell'Assemblea Legislativa con riferimento ai bilanci e ai provvedimenti del Consiglio regionale, funzioni analoghe a quelle del Collegio dei Revisori istituito, relativamente all'attività di controllo sulla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 come modificato dall'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)). Il quadro riassuntivo delle risultanze finali dell'attività di controllo svolta dal Collegio interno dei

Revisori sui bilanci ed i provvedimenti dell'Assemblea Legislativa è allegato alle risultanze finali dell'attività di controllo effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti istituito presso la Giunta.

4. Il Collegio svolge funzioni di supporto, studio, proposta, certificazione e controllo e, in particolare:
- a) offre supporto all'Assemblea, su richiesta del suo Presidente, in ordine all'attività e ai referti di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'articolo 7, commi 7, 8 e 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) in relazione all'attività di cui alla lettera a) e a quanto previsto all'articolo 16, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, formula studi e proposte e indica azioni correttive utili all'azione legislativa anche avvalendosi dei dati eventualmente messi a disposizione della V Commissione di cui all'articolo 20 del Regolamento interno dell'Assemblea;
 - c) su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, rende pareri al medesimo in ordine ai contenuti dei documenti di bilancio e ai programmi e progetti che gli vengano sottoposti, nonché agli atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario dell'Assemblea;
 - d) formula pareri e redige una relazione sulla proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, fornisce una relazione sul rendiconto della gestione ed effettua, se necessario, verifiche di cassa e rende pareri, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, sulle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 6;
 - e) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità dell'Assemblea;
 - f) verifica i rendiconti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni secondo le modalità dal medesimo definite;
 - f bis) verifica, in riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012 che, ferme restando le dotazioni strumentali e logistiche, che rimangono a carico dell'Assemblea, il finanziamento riconosciuto ai Gruppi, a titolo di contributi per il funzionamento, non ecceda il parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato Regioni ed, in particolare, che l'importo complessivo da erogare non ecceda euro 5000,00 per Consigliere oltre ad euro 0,05 per abitante;
 - f ter) verifica, in riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 174/2012, che il finanziamento riconosciuto ai Gruppi, a titolo di contributi per il personale, non ecceda il parametro di virtuosità individuato, sulla base dei valori contrattuali nel tempo vigenti, in sede di Conferenza Stato Regioni ed, in particolare, che l'importo complessivo da erogare non ecceda, per ciascun Consigliere regionale, il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa.
5. In relazione al concorso dell'Assemblea al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti di spesa per il personale, il Collegio vigila sull'applicazione dei relativi adempimenti tenuto conto delle speciali prescrizioni contenute nella presente legge e, in particolare:
- a) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e sugli altri atti relativi alla spesa per il personale;
 - b) sottoscrive le relazioni allegate ai contratti collettivi decentrati integrativi ai sensi della normativa vigente;
 - c) sottoscrive il conto annuale del personale consiliare e verifica la copertura finanziaria e la congruità delle deliberazioni inerenti la costituzione dei fondi per la contrattazione

decentrata anche in relazione alla normativa che regola l'attività dell'Assemblea Legislativa;

d) certifica i risparmi previsti nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

5 bis. A decorrere dalla X legislatura, il Collegio verifica il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, che il contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, ripartito dall'Ufficio di Presidenza tra i suoi componenti:

- corrisponda al proprio limite di spesa pari al 25 per cento del finanziamento di cui all'articolo 2, lettera b), della medesima l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

- non superi, in ogni caso, le somme liquidate, su base annua, a tale titolo, nell'anno 2014.

5 ter. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Assemblea. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Il registro dei verbali è custodito presso la sede del Consiglio regionale. Copia dei verbali è inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e al responsabile finanziario dell'Assemblea.

6. A ciascun Revisore contabile nominato presso l'Assemblea spetta un compenso lordo annuo analogo a quello previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011. Ai componenti del Collegio che risiedano oltre venticinque chilometri dalla sede dell'Assemblea legislativa è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. Se il viaggio è effettuato con autovettura propria si applicano le medesime regole applicabili ai dipendenti regionali. Tali rimborsi non possono comunque superare, su base annua, complessivamente, l'importo per spese di trasferta di cui all'articolo 24 bis, comma 5.

Articolo 6 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale.

"Collegio interno dei revisori dei conti. Cause di incompatibilità, sostituzione, revocabilità, decadenza e modalità di funzionamento".

Ai fini della nomina del Collegio interno dei revisori dei conti di cui al comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) è pubblicato, a cura del Servizio bilancio, sul sito istituzionale, per almeno 15 giorni, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul un quotidiano a maggior diffusione su scala regionale, apposito avviso per la costituzione dell'elenco dei professionisti di cui al medesimo articolo.

Sono iscritti nell'elenco coloro che, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 12 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25, ed in assenza delle cause che ne impediscono la nomina ai sensi del presente articolo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso.

In attuazione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25, non possono essere nominati revisori dei conti presso l'Assemblea:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti ed agenzie regionali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

- b) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale, l'avvocato o il procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile, ovvero l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l'abuso della professione o della funzione di revisore;
- e) coloro di cui risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'art. 18 della Costituzione;
- f) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva, per uno dei reati previsti nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del Codice civile e nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- g) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate all'articolo 7 della legge n. 235 del 2012. La sentenza di cui all'articolo 444 c.p.p. è equiparata a sentenza di condanna;
- h) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale, regionale e provinciale e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- i) i dipendenti del Consiglio regionale, della Regione e degli enti dipendenti dalla medesima e dei gruppi consiliari in servizio ed in quiescenza o che abbiano interrotto, per qualsiasi ragione, detto rapporto di lavoro da meno di cinque anni.

Non sono compatibili con l'incarico di componente il Collegio interno dei revisori:

- a) coloro che sono legati al Consiglio regionale, ai gruppi consiliari, all'ente Regione o ad uno degli enti dipendenti dalla medesima o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché agli enti locali del territorio regionale, da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;
- b) coloro che hanno una lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con il Consiglio regionale, con i gruppi consiliari, con la Regione o con gli enti dipendenti dalla medesima o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa;
- c) coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 2 del d.lgs. 39/2013.

Per enti dipendenti o enti e agenzie regionali si intendono gli enti strumentali della Regione, definiti tali dalla legge regionale, gli enti facenti parte del settore regionale

20 lug. 2016

allargato, secondo le indicazioni fornite dall'ultima deliberazione assunta dalla Giunta regionale al momento della pubblicazione del bando, e gli enti sottoposti a controllo o vigilanza della Regione a norma di legge.

Il candidato deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, l'assenza di cause di esclusione o incompatibilità previste per la nomina, ovvero dichiarare l'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità, esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina. Annualmente, nel corso dell'incarico, ciascun revisore presenta idonea dichiarazione di assenza di cause di esclusione o incompatibilità previste per la nomina.

Una Commissione nominata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e composta da un dirigente dell'area della gestione amministrativa, un dirigente dell'area del processo normativo e da un membro indicato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova che operano a titolo gratuito, esamina le domande e verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12 bis della legge regionale n. 25 del 2006 e del presente articolo, sulla base della corrispondenza tra le autocertificazioni rese e il facsimile di domanda predisposto dall'amministrazione. L'elenco viene approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed è tenuto presso il Servizio bilancio del Consiglio regionale.

Qualora sopravvenga una causa di incompatibilità, il revisore ne dà immediata comunicazione al Consiglio ed è tenuto a rimuoverla entro dieci giorni dall'insorgenza, trascorsi i quali il Consiglio ne dichiara la decadenza e provvede contestualmente alla sostituzione.

Il componente del Collegio può essere revocato dal Consiglio regionale, e contestualmente sostituito, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, previo contraddittorio con quest'ultimo, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio o per la mancata partecipazione a più di quattro sedute nel corso dell'anno.

Nel caso di sostituzione di un componente del Collegio, la durata dell'incarico è limitata al periodo residuo di durata dell'intero Collegio.

Nella riunione di insediamento, il Collegio disciplina le regole per il proprio funzionamento ed elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio si riunisce almeno una volta al mese e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Ad ogni rinnovo del Collegio si provvede all'aggiornamento dell'elenco. In ogni caso, ogni nove anni, si provvede alla costituzione di un nuovo elenco.

